

# CITTA' DI ALLISTE

PROVINCIA DI LECCE

## REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

### **Articolo 1. Istituzione dell'Imposta**

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011. Nel presente Regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le sanzioni applicabili in caso di inadempimento.
2. Il gettito dell'imposta, conformemente a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del citato D.Lgs. n. 23/2011, è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, così come dettagliatamente previsto all' art. 9 del presente Regolamento.

### **Articolo 2. Presupposto dell'Imposta**

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive, anche all'aria aperta, situate nel territorio di Alliste, quali campeggi, aree attrezzate per la sosta temporanea, case vacanze, esercizi di affittacamere, residenze turistico-alberghiere, alberghi, villaggi turistici, ostelli, alloggi vacanze, alberghi diffusi e comunque a tutte le strutture ricettive individuate nella Legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11, nella Legge regionale 24 luglio 2011, n. 17 in materia di bed & breakfast e nella Legge 16 marzo 2006 n. 63 in materia di agriturismo.
2. L'imposta è dovuta da ciascuna persona per ogni notte di soggiorno, fino a un massimo di sette notti consecutive nella struttura considerata.

### **Articolo 3. Soggetto passivo e assolvimento degli obblighi tributari**

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2, del presente Regolamento e non risulta iscritto nell'anagrafe del Comune di Alliste.
2. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta e risponde direttamente del corretto e integrale riversamento della stessa al Comune di Alliste.

### **Articolo 4. Definizione del periodo d'imposta**

1. Il periodo dell'anno durante il quale il soggetto passivo è tenuto al pagamento dell'imposta di soggiorno coincide con l'intero anno solare, tenuto conto della previsione di cui all'art. 6, comma 1, lette f) del presente regolamento.

### **Articolo 5. Misura dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e pernottamento ed è graduata e commisurata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell' art.2, del presente Regolamento, in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime nonché del conseguente prezzo. Per gli Alberghi, i Motels, i Villaggi-Alberghi, le Residenze Turistiche alberghiere, gli Alberghi diffusi, le Residenze della salute, i Villaggi Turistici ed i Campeggi la misura è definita in rapporto alla loro classificazione articolata in base alle stelle.
2. La misura dell'imposta è stabilita annualmente con Deliberazione della Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, e sarà applicabile dal mese successivo all'approvazione della stessa delibera. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio. In ogni caso per ogni tipologia di struttura ricettiva l'imposta deliberata dalla Giunta Comunale dovrà ricadere tra un'imposta massima ed un'imposta minima così come indicata nelle seguenti tabelle:

- **strutture ricettive Alberghiere e Paralberghiere:**

descrizione	1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle	5 stelle
-------------	----------	----------	----------	----------	----------

a) Alberghi	Imposta minima	€ 0,50	€ 0,75	€ 1,00	€ 1,30	€ 2,00
	<b>Imposta massima</b>	<b>€ 1,00</b>	<b>€ 1,25</b>	<b>€ 1,50</b>	<b>€ 1,80</b>	<b>€ 2,50</b>
b) Motels	Imposta minima	€ 0,50	€ 0,75	€ 1,00	€ 1,30	€ 2,00
	<b>Imposta massima</b>	<b>€ 1,00</b>	<b>€ 1,25</b>	<b>€ 1,50</b>	<b>€ 1,80</b>	<b>€ 2,50</b>
c) Villaggi-alberghi	Imposta minima	€ 0,50	€ 0,75	€ 1,00	€ 1,30	€ 2,00
	<b>Imposta massima</b>	<b>€ 1,00</b>	<b>€ 1,25</b>	<b>€ 1,50</b>	<b>€ 1,80</b>	<b>€ 2,50</b>
d) Residenze d'epoca -turistico alberghiere	Imposta minima	€ 0,50	€ 0,75	€ 1,00	€ 1,30	€ 2,00
	<b>Imposta massima</b>	<b>€ 1,00</b>	<b>€ 1,25</b>	<b>€ 1,50</b>	<b>€ 1,80</b>	<b>€ 2,50</b>
e) Alberghi diffusi	Imposta minima	€ 0,50	€ 0,75	€ 1,00	€ 1,30	€ 2,00
	<b>Imposta massima</b>	<b>€ 1,00</b>	<b>€ 1,25</b>	<b>€ 1,50</b>	<b>€ 1,80</b>	<b>€ 2,50</b>
f) Residenze della salute -beauty farm	Imposta minima	€ 0,50	€ 0,75	€ 1,00	€ 1,30	€ 2,00
	<b>Imposta massima</b>	<b>€ 1,00</b>	<b>€ 1,25</b>	<b>€ 1,50</b>	<b>€ 1,80</b>	<b>€ 2,50</b>

al giorno per persona.

- **Strutture ricettive all' aperto:**

descrizione		2 stelle	3 stelle	4 stelle
a) Villaggi Turistici	Imposta minima	€ 0,75	€ 1,00	€ 1,30
	<b>Imposta massima</b>	<b>€ 1,25</b>	<b>€ 1,50</b>	<b>€ 1,80</b>

al giorno per persona.

descrizione		1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle
b) Campeggi	Imposta minima	€ 0,10	€ 0,20	€ 0,40	€ 0,40
	<b>Imposta massima</b>	<b>€ 0,40</b>	<b>€ 0,50</b>	<b>€ 0,70</b>	<b>€ 0,70</b>

al giorno per persona.

descrizione		Unica Classificazione
c) Aree Camper	Imposta minima	€ 0,40
	<b>Imposta massima</b>	<b>€ 0,70</b>

al giorno per persona.

- **Strutture ricettive extralberghiere:**

descrizione		Unica Classificazione
a) Gli esercizi di affittacamere	Imposta minima	€ 0,50
	<b>Imposta massima</b>	<b>€ 0,90</b>
b) Bed & Breakfast	Imposta minima	€ 0,50
	<b>Imposta massima</b>	<b>€ 0,90</b>
c) Case per ferie	Imposta minima	€ 0,50
	<b>Imposta massima</b>	<b>€ 0,90</b>
d) Unità abitative ammobiliate ad uso turistico	Imposta minima	€ 0,50
	<b>Imposta massima</b>	<b>€ 0,90</b>
e) Le strutture ricettive - residence	Imposta minima	€ 0,50
	<b>Imposta massima</b>	<b>€ 0,90</b>
f) Gli ostelli per la gioventù	Imposta minima	€ 0,50
	<b>Imposta massima</b>	<b>€ 0,90</b>
g) Le attività ricettive in esercizi di ristorazione	Imposta minima	€ 0,50
	<b>Imposta massima</b>	<b>€ 0,90</b>
h) Agriturismi	Imposta minima	€ 0,50
	<b>Imposta massima</b>	<b>€ 0,90</b>
g) Ogni altro alloggio gestito da agenzie di intermediazione immobiliare e simili	Imposta minima	€ 0,50
	<b>Imposta massima</b>	<b>€ 0,90</b>

al giorno per persona.

#### **Articolo 6. Riduzioni ed esenzioni**

a) minori che non abbiano compiuto il 13° anno di età alla data di inizio del soggiorno nella struttura considerata e sino al giorno di compimento del 13°anno;

b) alunni/studenti in viaggi di istruzione e relativi accompagnatori in ragione di un accompagnatore ogni 11 bambini;

c) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;

d) i proprietari delle abitazioni in multiproprietà, a condizione che gli stessi utilizzino direttamente le predette abitazioni in multiproprietà;

e) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica;

f) i soggetti che pernottano nelle strutture ricettive nei periodi che vanno dal primo gennaio al quattordici giugno e dal sedici settembre al trentuno dicembre di ciascun anno solare;

g) il personale dipendente della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa percependo regolare retribuzione;

h) le persone che alloggiano in strutture ricettive per fronteggiare situazioni di emergenza, conseguenti a eventi calamitosi di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario, a condizione che esistano un decreto emanato dall'autorità competente e un ordine di servizio rilasciato dall' autorità pubblica;

i) gli appartenenti alle forze dell'ordine che pernottano in strutture ricettive per esigenze di servizio, laddove è presente un ordine di servizio;

Le esenzioni di cui alle lettere b, c, d, e, f, g, h, i, devono essere debitamente documentate dai gestori delle strutture ricettive o deve risultare da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa all'interessato, in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

#### **Articolo 7. Obblighi dei gestori delle strutture ricettive**

1. Il soggetto responsabile della riscossione è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.
2. Il gestore della struttura ricettiva risponde direttamente della correttezza del proprio operato con riferimento al calcolo, alla riscossione, alla contabilizzazione, alla presentazione della comunicazione mensile di cui al comma 3 del presente articolo ed all'integrale riversamento del tributo, per i periodi diversi da quelli ai quali risulta applicabile l'esenzione di cui all'art. 6, comma 1, lettera f, del presente Regolamento. I gestori delle strutture ricettive comunicano all'Ufficio Tributi del Comune di Alliste, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del mese precedente, distinguendoli tra quelli soggetti a imposta e quelli non soggetti o esenti ai sensi del presente Regolamento, nonché il relativo periodo di permanenza.
3. La comunicazione può essere trasmessa o per via telematica (mediante procedure informatiche definite dall'amministrazione), o su apposita modulistica cartacea predisposta dall'amministrazione. La suddetta comunicazione deve essere coerente con i dati comunicati all'Autorità di Pubblica Sicurezza.
4. Il Gestore è tenuto a registrare i pernottamenti su apposito Elenco ai fini dell'imposta di soggiorno, avendo cura di riportare tutte le informazioni richieste dall'art. 8, comma 2 del presente Regolamento. Il predetto Elenco potrà comunque essere sostituito da altri registri, anche informatici, necessari allo svolgimento dell'attività ricettiva dello stesso gestore e/o da apposita procedura informatizzata fornita dallo stesso Comune.
5. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio Comunale sono tenuti a informare i propri clienti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno, mediante affissione di appositi cartelli multi-lingue, i cui contenuti saranno definiti dall'Amministrazione e pubblicati nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente dedicata all'Imposta in questione.

#### **Articolo 8. Versamento dell'imposta**

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato.
2. Il gestore della struttura provvede alla riscossione dell'imposta rilasciando apposita quietanza (di cui il soggetto gestore dovrà conservare copia) debitamente compilata in ogni parte, con l'indicazione delle generalità dell'intestatario del documento fiscale (nome cognome, indirizzo di residenza), dell'imposta versata, del numero dei soggetti soggiornanti, del numero dei soggetti

esenti, del numero dei soggetti per i quali è stata versata l'imposta di soggiorno, nonché del periodo con riferimento al quale è stato effettuato il versamento.

3. Nel caso di rifiuto alla corresponsione dell'imposta da parte del soggetto passivo, il gestore della struttura deve far sottoscrivere una dichiarazione e conservarla per eventuali controlli. Nel caso il soggetto passivo si rifiuti anche di compilare e sottoscrivere la dichiarazione, sarà cura del gestore redigere e firmare la dichiarazione sostitutiva di notorietà in cui evidenziare la circostanza e riportare i dati del cliente (i modelli da utilizzare per le predette dichiarazioni saranno predisposti dal Comune e messi a disposizione sul proprio sito internet istituzionale).
4. Qualora la quietanza rilasciata all'intestatario del Documento fiscale non riporti tutti gli elementi indicati al comma 2 del presente articolo (periodo e notti di soggiorno, numero dei soggetti passivi d'imposta, numero dei soggetti esenti ed imposta versata) al gestore verrà richiesta l'imposta nella misura massima determinabile, fatta salva la possibilità per il gestore di integrare la documentazione mancante, entro un termine all'uopo concesso.
5. Il gestore della struttura ricettiva responsabile della riscossione effettua il versamento al Comune delle somme riscosse, a titolo d'imposta di soggiorno, entro il mese successivo, mediante modello F24, seguendo la scadenza prevista per i versamenti periodici dei contribuenti IVA mensili (versamento mensile). In attesa dell'individuazione del codice tributo da parte dell'Agenzia delle Entrate, il versamento deve essere effettuato mediante il conto corrente postale appositamente indicato, intestato al Comune di Alliste, o mediante bonifico bancario sul conto di tesoreria appositamente indicato, con causale IMPOSTA DI SOGGIORNO – MESE DI .....” entro le scadenze sopra indicate e facendosi carico delle relative spese che, in ogni caso, non potranno gravare sul Comune.

#### **Articolo 9. Destinazione del gettito, rendicontazione e relazione**

1. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare i seguenti interventi in materia di turismo:
  - a. progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale (senza impiego di risorse finanziarie in territori diversi da quello comunale) con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale di cui agli articoli 24 e segg. del codice del turismo approvato con decreto legislativo 23 maggio 2011, n.79, e all'artigianato tipico locale;
  - b. ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile;
  - c. interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali, paesaggistici, ambientali e portuali ricadenti nel territorio comunale rilevanti per l'attrazione turistica, ai fini di garantire una migliore ed adeguata fruizione;
  - d. sviluppo di punti di accoglienza ed informazione e di sportelli di conciliazione per i turisti;
  - e. cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con la Regione e gli enti locali;
  - f. incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie ed anziani presso le strutture ricettive, ubicate nel territorio comunale, durante i periodi di bassa stagione;
  - g. incentivazione all'adeguamento delle strutture ricettive e dei servizi pubblici e privati all'accesso degli animali domestici e ristrutturazione con adeguamento delle stesse strutture ai fini dell'accesso di animali domestici di supporto ai disabili e ai non vedenti;
  - h. progetti ed interventi destinati alla formazione ed all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile;
  - i. finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici, quale miglioramento della viabilità e della mobilità interna a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, tali interventi riguarderanno: il miglioramento dell'accessibilità alle spiagge, l'allestimento delle

aree di parcheggio al fine di decongestionare il traffico nelle marine, servizi di sicurezza al turista, pulizia delle spiagge, pulizie strade, miglioramento dell'arredo urbano ecc.

- j. incentivare qualunque intervento teso a rendere più vivibile, accogliente ed ospitale il territorio comunale fruibile dal turista.
2. La Giunta Comunale, con provvedimento motivato, determina, annualmente, le risorse destinabili ai fini del presente articolo e le ripartisce tra gli interventi individuati, anche in favore di altri enti e/o soggetti terzi.
3. Gli Enti e/o soggetti Terzi che utilizzano i fondi destinati sono tenuti a presentare una relazione sulla realizzazione degli interventi individuati, oltre ad una puntuale e completa rendicontazione entro i termini indicati dalla Giunta stessa. Alla relazione ed al rendiconto devono essere allegati i documenti contabili giustificativi dei singoli interventi realizzati.
4. Gli enti e/o soggetti terzi che non adempiono agli obblighi di relazione e rendicontazione sono tenuti alla restituzione delle intere somme destinate agli interventi individuati. A tal fine gli Enti e/o soggetti terzi, prima dell'erogazione dei fondi, devono rilasciare polizza fidejussoria in favore del Comune per un importo pari alla somma da erogare maggiorata degli interessi legali calcolati fino al termine previsto per la rendicontazione.
5. La Giunta Comunale relaziona annualmente al Consiglio Comunale circa la determinazione, la destinazione, l'utilizzo delle risorse tra i diversi interventi e gli obiettivi ed i risultati conseguiti.
6. La relazione è trasmessa telematicamente all'Osservatorio nazionale del turismo, istituito presso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo.

#### **Articolo 10. Disposizioni in tema di accertamento**

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i..
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo nonché di recupero dell'imposta evasa, i soggetti di cui all'Articolo 3, comma 2, sono obbligati a esibire all'Ente impositore, anche in ottemperanza alla comunicazione di cui all'art. 7 del presente Regolamento, in qualsiasi momento e a semplice richiesta scritta:
  - a) la documentazione, anche in formato elettronico, comprovante le presenze nella struttura ricettiva;
  - b) ogni altra documentazione che il Comune ritenga utile allo scopo.
1. I gestori delle strutture ricettive sono altresì obbligati a segnalare, nella comunicazione di cui all'articolo 7 del presente Regolamento, le generalità dei contribuenti evasori. L'adempimento di cui al presente comma può avvenire anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
2. Si procede all'accertamento dell'imposta per qualsiasi importo evaso, in deroga all'art.19 del Regolamento generale delle entrate comunali.

#### **Articolo 11. Sanzioni**

1. Le violazioni al presente Regolamento commesse dal soggetto passivo sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo. In particolare per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, alle prescritte scadenze, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 e s.m.i.. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997 e s.m.i..
2. Alle violazioni degli obblighi di cui all'articolo 7 del presente Regolamento commesse dal

soggetto gestore si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.. In particolare:

- a. per l'omessa, incompleta, infedele o ritardata comunicazione si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a un massimo di € 500,00 euro;
  - b. per la mancata o ritardata esibizione della documentazione, necessaria per procedere alla verifica ed all'accertamento della riscossione dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00.
3. Nella determinazione della sanzione di cui al precedente comma 2 si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali. La personalità del trasgressore è desunta anche dai suoi precedenti fiscali, ivi compresi quelli riferiti ai tributi comunali.
  4. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i..

#### **Articolo 12. Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo d'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, con le modalità previste per la riscossione coattiva delle entrate comunali, con maggiorazione degli ulteriori interessi moratori e spese accessorie.

#### **Articolo 13. Rimborsi e compensazioni**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto, dai soggetti aventi diritto di cui all'art. 3, comma 1 del presente Regolamento, entro il termine previsto dalla normativa dei tributi comunali (articolo 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n.296 e s.m.i.) e deve essere debitamente documentato per ogni versamento, per ogni persona, per ogni notte di soggiorno e per ogni eventuale clausola di riduzione/esenzione.
2. Nei casi di riversamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, da parte dei soggetti gestori di cui all'art. 3, comma 2 del presente Regolamento, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata su istanza da presentare almeno trenta (30) giorni prima della scadenza del termine per il versamento ed è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte del funzionario comunale responsabile dell'imposta. Per la presentazione dell'istanze di rimborso e di compensazione l'Ufficio Tributi del Comune metterà a disposizione dei soggetti versanti una apposita modulistica.

#### **Art. 14. Lotta all'evasione**

1. Per assicurare un'efficace lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno adoperarsi come segue:
  - UFFICIO TRIBUTI dovrà assicurare la conservazione, in appositi fascicoli, delle comunicazioni di cui all' art. 7 del presente Regolamento nonché di qualsiasi altro atto rilevante ai fini dell'imposta;
  - UFFICIO COMMERCIO, LICENZE E AUTORIZZAZIONI : dovrà assicurare all'ufficio tributi ogni possibile collaborazione in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza, ivi compresa la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'Ufficio Tributi;
  - UFFICIO DI POLIZIA URBANA E AMMINISTRATIVA – dovrà assicurare all'ufficio tributi ogni possibile collaborazione in riferimento all'attivazione di ogni possibile forma di controllo, nonché riportando all'Ufficio Tributi ogni informazione di propria conoscenza utile ad

accertare comportamenti non coerenti con le disposizioni del presente Regolamento.

#### **Articolo 15. Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e s.m.i..

#### **Articolo 16. Forme di partecipazione**

1. Con apposito Regolamento verrà istituita la Conferenza Comunale Permanente per il monitoraggio dell'applicazione dell'Imposta di Soggiorno.
2. Il Regolamento di cui al precedente comma 1 disciplinerà le finalità e le attività della Conferenza, la composizione della stessa, le modalità di funzionamento e le sue prerogative.

#### **Articolo 17. Vigenza**

1. In sede di prima applicazione, per il solo anno 2019, le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'esecutività della delibera di approvazione dello stesso.